

Delibera n. 48/2017

**Atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012"**

L'Autorità, nella sua riunione del 30 marzo 2017

**VISTO**

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (di seguito: "decreto-legge n. 201/2011") che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:

- il comma 2, lettere b) e c), in base al quale l'Autorità provvede a *"definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori"*; nonché *"a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)";*
- il comma 2, lettere d) ed e), in base al quale l'Autorità provvede a *"stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta"*; nonché *"a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi"*;
- Il comma 2, lettera f), in base al quale l'Autorità provvede a *"definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare nonché a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché, in relazione al trasporto ferroviario regionale, di verificare che nei relativi bandi di gara non sussistono condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile, già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti"*;

- il comma 3, lettera a), in base al quale l’Autorità *“può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può rendere pubblici”*,
- il comma 4 che riguarda il riparto di competenze, nonché il coordinamento delle rispettive funzioni, tra l’Autorità e le Amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché le Autorità amministrative indipendenti, nei settori interessati dall’attività di regolazione dell’Autorità medesima;

**VISTO** l’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (di seguito: “decreto-legge n. 1/2012”) il quale, in relazione al trasporto ferroviario, attribuisce all’Autorità il compito di definire, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento;

**VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., ed in particolare gli articoli da 14 a 19;

**VISTA** la delibera n. 49/2015 del 17 giugno 2015, ed in particolare l’articolo 2 con il quale è stato avviato il procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012, fissando il termine di conclusione alla data del 18 marzo 2016;

**VISTE** le delibere n. 28-bis/2016 del 15 marzo 2016, n. 83/2016 del 21 luglio 2016 e n. 143/2016 del 30 novembre 2016 con le quali la scadenza del termine di conclusione del procedimento è stata prorogata, da ultimo, al 31 marzo 2017;

**VISTI** i pareri sullo schema di atto di regolazione dell’ANAC e dell’AGCM, acquisiti sulla base dei protocolli di collaborazione sottoscritti con dette Autorità con note pervenute, rispettivamente, in data 16 settembre 2016, prot. ART 6788/2016 e 28 ottobre 2016, prot. ART 8033/2016, nonché le osservazioni della Conferenza unificata delle Regioni approvate nella riunione del 29 settembre 2016;

**VISTE** le osservazioni sul documento posto in consultazione pervenute da parte di Associazioni di categoria, Associazioni di consumatori, Associazioni sindacali, Aziende di trasporto, Enti amministrativi strumentali e relative associazioni ed altri soggetti interessati

**RITENUTO** sulla base delle valutazioni degli Uffici, di apportare modifiche e integrazioni, anche in accoglimento dei suddetti pareri e osservazioni ricevute, allo schema di atto di

regolazione posto in consultazione, al fine di evidenziare la logica sequenziale e la correlazione della metodologia proposta con gli strumenti di programmazione dei servizi di trasporto già previsti dalla legislazione vigente ed esplicitare i termini di applicazione delle misure in relazione alle modalità di trasporto;

**RITENUTO**

in particolare, di modificare le misure regolatorie proposte con riguardo a: (i) le relazioni che intercorrono tra i concetti di “Bacino di mobilità”, “Ambito di servizio pubblico”, “Lotto da affidare”, (ii) i criteri metodologici alla base dell’individuazione della “domanda potenziale” di mobilità e della “domanda debole” di un Bacino, la cui scelta e modalità di applicazione è demandata ai soggetti competenti, (iii) la sostituzione della nozione di “area a domanda debole”, in riferimento agli spostamenti a media-lunga distanza, con la nozione di “relazione (a domanda) debole”, (iv) le modalità di determinazione degli “obblighi di servizio pubblico” relativi all’Ambito, con particolare riferimento al rispetto di condizioni minime di qualità dei servizi interessati e diritti minimi degli utenti, (v) i parametri di identificazione dei Lotti;

**RITENUTO**

invece di ribadire alcuni aspetti metodologici già formulati nello schema di atto di regolazione posto in consultazione con riguardo, in particolare, a: (i) le modalità di calcolo dei costi dei servizi di trasporto in un Ambito, con riferimento a ipotesi di “costo efficiente”, (ii) i metodi di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico a salvaguardia dell’equilibrio economico dei contratti di servizio, (iii) i criteri di determinazione e aggiornamento delle tariffe, ivi compresi gli specifici meccanismi di agevolazione ed esenzione per particolari categorie di utenza;

**VISTA**

la Relazione illustrativa predisposta dagli Uffici e agli atti del procedimento;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. È approvato *l’atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012* che, allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L’atto di regolazione di cui al punto 1 e la relativa Relazione illustrativa sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 30 marzo 2017

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi